

**ADESIONE AL
PROTOCOLLO INTEGRATIVO
AL VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18**

C.D.A. Società Cooperativa Distributori Automatici, con sede legale in Castel Gandolfo (RM), Piazzale Pio da Pietrelcina, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese n. 03120950583, in persona del procuratore speciale signor Adriano Fabbrica,

(di seguito "CDA")

e

- FILCAMS-C.G.I.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccерini;
- FISASCAT-C.I.S.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello;
- UILTUCS-U.I.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Gabriele Fiorino;

(di seguito "le OO.SS.")

(e collettivamente indicati come "le Parti")

Premesso che

- a) La società CDA opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici e semiautomatici, operando principalmente quale appaltatrice di servizi in favore di committenti dello stesso settore presenti su tutto il Territorio, tra cui Ivs Italia spa e Wefor srl società del Gruppo IVS;
- b) in data 1 aprile 2020 Ivs Group S.A., anche per conto di Ivs Italia spa, Ivs Sicilia spa, SDA-DDS spa, Eurovending srl, Wefor srl e S.Italia spa, ha sottoscritto con le OO.SS. il Protocollo Integrativo al Verbale di Accordo per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ex articolo 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (di seguito il "Protocollo") che prevede condizioni di miglior favore per i propri dipendenti mediante l'intervento di Moneynet spa (di seguito "Moneynet"), anch'essa società del Gruppo IVS e debitamente autorizzata da Banca d'Italia ad erogare credito;
- c) in data 7 aprile 2020 a seguito della consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga ex articolo 22 DL 18/2020, CDA ha sottoscritto il relativo verbale di accordo allegato al presente Protocollo;
- d) CDA, con il fine di offrire un sostegno economico concreto ai propri soci lavoratori durante il periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e avendo registrato positiva disponibilità da parte di Moneynet, intende aderire anch'essa al Protocollo, secondo le modalità di seguito meglio descritte.

Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. CDA, a fronte delle circostanze descritte in premessa ed al fine di far fronte ai bisogni essenziali e di prima necessità dei rispettivi soci lavoratori interessati collocati in CIGD (di seguito collettivamente i "Soci Lavoratori"), attraverso l'operato della società Moneynet ed in costanza del trattamento di integrazione salariale di CIGD, riconoscono agli stessi quanto segue:

- **Anticipazione del trattamento CIGD:** a partire dalla mensilità di aprile 2020 e così per le mensilità successive fino al termine del trattamento di integrazione salariale, CDA farà erogare da Moneynet in favore dei propri Soci Lavoratori interessati collocati in CIGD un'anticipazione lorda pari alla somma dell'importo che l'INPS dovrebbe corrispondere ai Soci Lavoratori alla normale scadenza retributiva. I Soci Lavoratori provvederanno a rimborsare le anticipazioni ricevute da Moneynet non appena ricevuti i corrispondenti



9. In conformità all'art. 22 comma 6 D.L. n. 18/2020, gli importi spettanti ai soci lavoratori a titolo di trattamento di integrazione salariale saranno corrisposti ai soci lavoratori direttamente a cura dell'INPS, alle normali scadenze retributive.
10. Durante i periodi di sospensione a zero ore e/o riduzione oraria in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno come per legge e CCNL applicabile, fermo restando che in seguito alla sospensione, tutti gli istituti contrattuali previsti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi) subiranno una proporzionale riduzione.
11. Sarà cura della Società comunicare a tutti i soci lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio.
12. Nel corso del trattamento di integrazione salariale le Parti si incontreranno a livello nazionale, anche mediante videoconferenza, al fine di valutare la situazione. Inoltre, per il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto della CIGD e con riferimento alle singole unità produttive coinvolte, la Società si rende disponibile anche ad un incontro con le Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate e con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove presenti, su richiesta di una di esse ed esclusivamente in via telematica.
13. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività lavorativa, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, i soci lavoratori, interessati dalla ripresa, saranno tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione del datore di lavoro, preventiva di almeno 24/48 ore.
14. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi e per gli effetti della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l'accesso al trattamento della CIGD.
15. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, riconoscendo che la richiesta della Società è motivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda per il trattamento della CIGD alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.

Allegati: Allegato A


Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 7 aprile 2020.

C.D.A. Società Cooperativa Distributori Automatici

FILCAMS-C.G.I.L. Nazionale

FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale

UILTUCS-U.I.L. Nazionale


Roberto Carrara

Giuseppe

Giuseppe